(N. 339-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro della Difesa

col Ministro delle Finanze

col Ministro dell'Industria e Commercio

e col Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1954

Comunicata alla Presidenza il 16 novembre 1954

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Svizzera:

a) Accordo per la concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;

b) Convenzione concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei, con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. — Le Società: « Edison » di Milano e « Rhätische Werke für Elektrizität » di Thusis, agendo congiuntamente per conto di una costituenda « Société Anonyme del Forces Motrices Hinterrhein », hanno chiesto ai Governi italiano e svizzero di poter utilizzare la forza idrica del Reno di Lei (nascente in provincia di Sondrio, comune di Piuro) e quella di altri corsi d'acqua scorrenti nel bacino del Reno di Avers in territorio elvetico, mediante uno sbarramento che sorgerà a tre chilometri circa dalla confluenza dei detti fiumi, e la costruzione di una centrale a Innerferrera, nei Grigioni.

È evidente il vantaggio economico che, in confronto di sfruttamenti parziali dei detti corsi d'acqua, offre una loro utilizzazione fatta razionalmente da un'unica impresa. E pertanto, riconosciuto il comune interesse, il nostro Governo e quello svizzero addivennero ad una Convenzione firmata in Roma il 18 giugno 1949 insieme ad un Protocollo addizionale e ad uno scambio di Note.

Con tale Accordo, dedotto in quindici articoli, le Alte Parti statuiscono che l'energia elettrica producibile nella centrale di Innerferrera sarà attribuita in libera disposizione ed in misura proporzionale ai rispettivi apporti idrici e al concorso nella spesa, per il 70 per cento a favore della Svizzera e per il 30 per cento a favore dell'Italia, disponendo — per l'energia destinata all'Italia — l'esenzione da tasse e restrizioni di diritto pubblico elvetico.

L'Accordo contiene inoltre una serie di norme e disposizioni per i redigendi atti di concessione, circa gli obblighi da accollare al concessionario anche al fine di ricostituire l'economia agricola della regione dopo la sommersione di terreni, sulle modalità di costruzione delle opere, per il controllo dei lavori e degli impianti, sulla facoltà di prescrivere modifiche al progetto iniziale, nonchè sui mezzi per risolvere controversie che sorgessero per l'applicazione o l'interpretazione dei Patti conclusi.

Con un Protocollo addizionale si prevede anzitutto una rettifica di frontiera, resa necessaria per esigenze funzionali del futuro impianto e se ne fissano le norme di attuazione. Con lo stesso Protocollo si concede inoltre la esenzione da tasse e restrizioni per una eventuale esportazione in Italia di energia elettrica prodotta in territorio svizzero eccedente la quota del 30 per cento di cui all'articolo 5 dell'Accordo.

Infine mediante uno scambio di Note allegate si conviene che ai proprietari dei pascoli che verranno sommersi venga offerto in opzione l'acquisto o l'uso di pascoli in territorio svizzero, di equivalente valore, previe intese tra i proprietari interessati e il concessionario dei due Governi.

In esecuzione di quanto previsto nel detto Protocollo, le Alte Parti con Atto firmato a Berna il 25 novembre 1952 convengono di consentire, per le già accennate esigenze funzionali degli impianti idroelettrici, una parziale modifica di frontiera mediante lo scambio di eguali parcelle di superficie di mezzo chilometro quadrato circa, tra la Cima Garibaldi o Run Do e il Monte Dolent, nella Valle di Lei, dettando disposizioni per la sua attuazione.

Anche questa Convenzione è integrata da un Protocollo addizionale recante clausole a garanzia dei diritti soggettivi dei nostri connazionali i cui pascoli verranno sommersi per la creazione del lago artificiale, e del libero integrale esercizio dei diritti medesimi, accordandosi, da parte svizzera, facilitazioni doganali ed altre.

Questo, in sintesi, il contenuto degli Accordi internazionali, esaminati favorevolmente dalla 3ª Commissione, per la ratifica dei quali si provvede col presente disegno di legge, che si ritiene pertanto meritevole della vostra approvazione.

AMADEO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla concessione di forze idrauliche del Reno di Lei, con Protocollo addizionale e scambio di Note, conclusi a Roma il 18 giugno 1949;

b) Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente una modifica della frontiera nella Valle di Lei con Protocollo addizionale, conclusi a Berna il 25 novembre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.